



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

nell'adunanza del 09 novembre 2022

composta dai Magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere (relatore)
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTO l'art. 148 del decreto legislativo n. 267/2000 - TUEL, come novellato dall'art. 3, co. 1, sub e) del decreto legge n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012 – e da ultimo dall'art. 33 del decreto legge n. 91/2014, convertito

con modificazioni dalla legge n. 116 dell'11 agosto 2014;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 18/SEZAUT/2020/INPR del 7 ottobre 2020, recante le *"Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covid-19"*;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 19/SEZAUT/2020/INPR del 27 ottobre 2020, recante le *"Linee guida e relativo questionario per le Relazioni del Sindaco dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle Città Metropolitane e del Presidente delle Province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell'esercizio 2019 (art. 148 del d. lgs. 18 agosto 2020, n. 267)"*;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 13/SEZAUT/2021/INPR del 27 luglio 2021, recante le *"Linee guida e relativo questionario per le Relazioni del Sindaco dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle Città Metropolitane e del Presidente delle Province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell'esercizio 2020 (art. 148 del d. lgs. 18 agosto 2020, n. 267)"*;

VISTA la deliberazione n. 24/2022/INPR del 10-11 febbraio 2022 con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2022;

ESAMINATI i referti sul funzionamento dei controlli interni degli esercizi 2019 e 2020 trasmessi dal Comune di Montebelluna (TV) rispettivamente in data 8 gennaio 2021 e 23 dicembre 2021;

VISTA la nota istruttoria prot. Corte dei conti n. 5808 del 4 ottobre 2022 con la quale il Magistrato istruttore ha richiesto informazioni a seguito dell'esame dei questionari;

VISTA la nota di risposta dell'ente, prot. n. 52644, acquisita al prot. Corte dei conti n. 6632 del 19 ottobre 2022;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 31/2022 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Amedeo Bianchi

FATTO E DIRITTO

L'art. 148 del decreto legislativo n. 267/2000 - TUEL, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legge n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, e da ultimo dall'art. 33 del decreto legge n. 91/2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, richiede ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, alle Città Metropolitane ed alle Province la redazione di un referto annuale a dimostrazione dell'adeguatezza ed efficacia dei controlli interni realizzati nel corso dell'esercizio considerato.

Tale referto, strutturato secondo le linee guida annuali deliberate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti e da trasmettere alla competente Sezione regionale di controllo della Corte, va ad integrare il quadro informativo a disposizione di quest'ultima

per l'esercizio delle proprie funzioni di esame della regolarità e legittimità delle gestioni finanziarie degli enti locali. In particolare, detto referto costituisce uno strumento ricognitivo che concorre a completare il controllo effettuato ai sensi dei commi 166 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 266/2005 e a far conoscere le eventuali irregolarità fatte emergere dagli organi di controllo interno degli enti locali.

Nel quadro del complesso sistema di verifiche delineato dal sopra menzionato decreto legge n. 174/2012, il referto annuale intestato all'organo di vertice degli enti locali si pone in coerenza con l'obiettivo, da tempo perseguito dal legislatore, di fare dei controlli interni l'indispensabile supporto per le scelte decisionali e programmatiche dell'ente, in un'ottica di sana gestione finanziaria e di perseguimento del principio di buon andamento, nonché di apportare le opportune misure correttive, in presenza di criticità e disfunzioni.

Al riguardo, le finalità del controllo in esame sono state delineate dalla Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 28/SEZAUT/2014/INPR, e sono così riassumibili:

- verifica dell'adeguatezza funzionale e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni;
- valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati;
- verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile;
- rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica;
- monitoraggio in corso d'anno degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'ente;
- consolidamento dei risultati con quelli delle gestioni degli organismi partecipati.

In continuità con quanto avvenuto nelle passate annualità, anche per gli anni 2019 e 2020, la Sezione delle Autonomie ha approvato rispettivamente le deliberazioni n. 19/SEZAUT/2020/INPR e n. 13/SEZAUT/2021/INPR contenenti le Linee guida ed il relativo questionario per le relazioni annuali sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, le Città Metropolitane e le Province. Gli schemi di relazione approvati rispettivamente per l'anno 2019 e per l'anno 2020 sono stati strutturati in un questionario a risposta sintetica, organizzati in sezioni dedicate alla raccolta di informazioni uniformi per ciascuna tipologia di controllo. In particolare, la prima sezione concerne il sistema dei controlli interni e mira ad una ricognizione dei principali adempimenti comuni a tutte le tipologie di controllo; le successive sezioni sono volte ad intercettare la presenza di eventuali problematiche nell'esercizio del controllo di regolarità amministrativa e contabile, del controllo di gestione, del controllo strategico, del controllo sugli equilibri finanziari, del controllo sugli organismi partecipati e del controllo sulla qualità dei servizi.

Con riferimento agli schemi di relazione approvati per l'anno 2020 sono state introdotte due ulteriori appendici. La prima (*Appendice Covid*) è strettamente connessa agli specifici controlli che si sono resi necessari per fronteggiare le sfide dell'emergenza, adeguandoli sotto svariati profili (programmazione, metodologie, implementazione di aree specifiche di controllo). La seconda (*Appendice Lavoro Agile*), disciplina i controlli con riguardo ad uno dei principali "effetti collaterali" dell'emergenza sanitaria, ovvero il c.d. "smart

working”. La trattazione dei quesiti sul lavoro agile in una separata appendice è dettata dalla consapevolezza che tale nuovo approccio dell’organizzazione del lavoro, fondato su aspetti di flessibilità, autonomia e collaborazione del dipendente, rimarrà finita l’emergenza, una modalità alternativa allo svolgimento della prestazione lavorativa “in presenza”.

Lo schema di relazione approvato per il 2019 si conclude con una sezione finale dedicata alle note, a differenza dello schema 2020 nel quale ciascuna sezione è corredata da uno specifico spazio note. La sezione note è dedicata ai chiarimenti necessari per la miglior comprensione delle informazioni, ovvero, all’inserimento di informazioni integrative di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, ritenuti utili a rappresentare situazioni caratteristiche o peculiari.

Ad ulteriore rafforzamento dell’importanza dei controlli interni, va altresì rammentato che le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, ai sensi del sopra citato art. 148, comma 4, del TUEL, nel caso di rilevata assenza ed inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno adottate, possono irrogare, a carico degli amministratori locali, *“fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico”*, apposita sanzione pecuniaria.

A seguito dell’analisi del referto sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni effettuati per le annualità 2019 e 2020 dal Comune di Montebelluna e alla luce di quanto esposto nella nota dell’Ente del 19 ottobre 2022 (prot. Cdc n. 6632 del 19 ottobre 2022), la Corte rileva che l’Ente, pur avendo dichiarato, ad esito del questionario, che il sistema dei controlli, compreso il controllo di gestione, è stato esercitato, in entrambe le annualità, in piena ed effettiva conformità con le previsioni e le finalità dei regolamenti dello stesso; alla richiesta di chiarimenti della Corte, nel confermare l’attualità dei regolamenti sui controlli interni e di contabilità pubblicati sul sito istituzionale, ha comunicato che *“i referti del controllo di gestione degli esercizi 2019 e 2020 non sono stati redatti a causa della carenza e di continui cambiamenti di personale e della situazione pandemica; nel mentre si sta provvedendo a quello relativo al 2021”*.

La Sezione chiede, pertanto, all’Ente di rappresentare dati e valutazioni in maniera veritiera, precisa e puntuale e raccomanda l’osservanza di quanto disposto dall’art. 198 del decreto legislativo n. 267/2000 - TUEL ovvero che *“la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili”*.

Tutto ciò premesso, la Corte invita, altresì, l’Amministrazione comunale ad una più puntuale definizione degli strumenti principali di pianificazione, programmazione e controllo, in coerenza con gli obiettivi del Piano delle performance, e la invita:

- nell’ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile, ad implementare il sistema individuando opportune metodologie finalizzate alla tempestiva sanatoria delle irregolarità rilevate anche attraverso l’incremento del numero e delle tipologie di

atti sottoposti a controllo e all'eventuale possibilità di effettuare controlli ispezioni o altre attività d'indagine volte ad accertare la regolarità amministrativa dell'attività posta in essere dagli uffici e dai servizi;

- ad implementare, nell'ambito del controllo di gestione, un sistema di contabilità economica affidabile fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo in grado di fornire informazioni circa l'efficienza gestionale in termini di costi e di ricavi dell'azione amministrativa nonché di incentivare l'utilizzo di un sistema di contabilità economico-patrimoniale tenuta con il metodo della partita doppia;
- di implementare, sempre nell'ambito del controllo di gestione, adeguati indicatori di risultato, anche attraverso l'elaborazione di report tempestivi e aggiornati, al fine di fornire le informazioni utili alle decisioni da assumere e che siano in grado di influenzare l'attività in corso di svolgimento consentendo, ove necessario, la rideterminazione degli obiettivi;
- ad implementare il controllo strategico anche attraverso un più frequente monitoraggio dello stato di avanzamento del PEG;
- a garantire l'esercizio di controlli diretti a verificare l'efficacia dell'azione degli organismi partecipati, anche implementando il sistema di elaborazione degli indicatori, e qualora possibile, dotandosi di una specifica struttura dedicata ai sensi dell'art. 147-quater, comma 1, del TUEL, nel rispetto di tutte le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 175/2016 (TUSP) in materia di società a partecipazione pubblica;
- ad implementare il controllo effettuato sulla qualità dei servizi a tutti i servizi erogati dall'ente e dagli organismi partecipati anche attraverso la misurazione del grado di soddisfazione degli utenti interni ed esterni;
- ad attivare confronti sistematici (benchmarking) con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni e prevedere forme di coinvolgimento attivo dei portatori di interesse (stakeholders) nella fase di definizione degli standard di qualità anche attraverso l'utilizzo di indicatori definiti, pubblicizzati e comparabili nel tempo;
- ad adottare la Carta dei Servizi introdotta dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei Servizi Pubblici" relativamente a tutti i servizi offerti dal Comune, e ad ottemperare agli obblighi di pubblicazione dei servizi erogati come disposto dall'art. 32 del decreto legislativo n. 33 del 2013.

PQM

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Veneto, all'esito dei questionari e a conclusione degli accertamenti istruttori sulle relazioni annuali del Comune di Montebelluna (TV) sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per gli esercizi 2019 e 2020, ai sensi dell'art. 148 del decreto legislativo n. 267/2000 - TUEL, accerta, allo stato degli atti, le criticità rilevate e invita ad attenzionare le considerazioni e le raccomandazioni espresse nella parte motiva.

Rimane impregiudicata ogni ulteriore valutazione in relazione all'esito delle verifiche sulla gestione finanziaria dell'Ente intestate a questa Sezione.

Si rammenta, altresì, l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 33/2013.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, al Segretario generale, nonché al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti e all'Organismo indipendente di valutazione del Comune di Montebelluna (TV) per quanto di rispettiva competenza e per la doverosa informazione al Consiglio comunale.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 09 novembre 2022.

IL RELATORE

f.to digitalmente Amedeo Bianchi

IL PRESIDENTE

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 12 maggio 2023

IL DIRETTORE DI SEGreteria

f.to digitalmente Letizia Rossini